PROROGA DELLO STATO DI EMERGENZA NAZIONALE E ULTERIORI MISURE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DELL'EPIDEMIA DA COVID-19

Art. 3

Durata delle certificazioni verdi COVID-19

All'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a decorrere dal 1° febbraio 2022, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3: al primo e secondo periodo, le parole «nove mesi» sono sostituite dalle seguenti «sei mesi»;

b) al comma 4-bis le parole «nove mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi».

Versione in vigore dal 25 dicembre 2021, non più in vigore dal 19 febbraio 2022 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19
Estremi	Decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2021

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-dello-stato-di-emergenza-nazionale-e-ulteriori-misure-per-il/art-3-durata-delle-certificazioni-verdi-covid-19/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it